

CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 112

Riferimenti Archivistici: A 14 - 20100000032

ADUNANZA DEL 21/12/2018

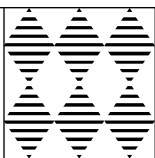
OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.). Ricognizione dell'assetto complessivo delle società partecipate e individuazione delle partecipazioni che ricadono in una o più delle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2. Piano di razionalizzazione e riassetto. Approvazione.-

Consiglieri presenti alla votazione

ANDREANI EGIZIANO	1
APA JACOPO	2
BARDELLI ROBERTO	3
BENIGNI LEONARDO	4
BENNATI BARBARA	-
BERTINI PAOLO	5
BONACCI GIOVANNI	6
BRACCIALI MATTEO	-
CANESCHI ALESSANDRO	-
CAPORALI DONATO	-
CARLETTINI GIOVANNA	7
CASI ALESSANDRO	-
CASI TIZIANA	-
CASUCCI MARCO	8
CHIERICI SIMONE	9
CHIZONITI DOMENICO	10
CORNACCHINI MERI STELLA	11

GHINELLI ALESSANDRO	12
LEPRI PAOLO	-
MACRI' PASQUALE	-
MATTESINI ALESSIO	13
MAURIZI CLAUDIA	-
MODEO ANDREA	-
PASQUINI DONATA	14
PIOMBONI ANGIOLINO	15
RALLI LUCIANO	-
RICCI MASSIMO	-
ROMANINI GIOVANNI	16
ROMIZI FRANCESCO	-
ROSSI ANGELO	17
SCAPECCHI FEDERICO	18
SISI PAOLO	-
STELLA LUCA	-

Presidente	DOTT. ALESSIO MATTESINI
Segretario Generale	DOTT. FRANCO CARIDI
Scrutatori	ANDREANI EGIZIANO
	RALLI LUCIANO
	ROMIZI FRANCESCO



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI

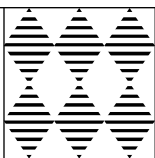
- l'art. 20, commi 1-7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017 (d'ora in poi richiamato anche con l'acronimo “TUSP”), che, declinando le opzioni di razionalizzazione, anche mediante aggregazione o altre operazioni straordinarie d'azienda, compresa la cessazione per scioglimento ovvero atti di dismissione per cessione o con altra forma tecnica ammessa, delle partecipazioni, dirette o indirette, che presentassero una o più delle criticità di cui al comma 2 del predetto art. 20, previa relazione istruttoria a carattere tecnico-economico, così dispone:

«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

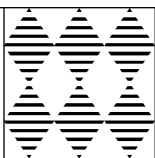
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 ((da parte degli enti locali)) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.»;

- l'art. 4, comma 1, del predetto TUSP che identifica espressamente il perimetro delle finalità perseguibili dalle PP.AA. per il tramite del modello imprenditoriale delle società di capitali, direttamente o indirettamente detenute, vietando la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento in portafoglio di partecipazioni, anche di minoranza, in società che abbiano per oggetto sociale «...attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali...», fatte salve le deroghe e le salvaguardie di cui ai successivi commi da 2 a 9-bis del medesimo art. 4;
- l'art. 5, commi 1 e 2 del menzionato TUSP, che specifica gli “oneri di motivazione analitica” necessari per supportare ogni decisione di acquisizione o mantenimento in portafoglio di partecipazioni societarie pubbliche, fatti i salvi i casi di “società legali”, il quale sancisce l'obbligo che l'atto amministrativo prodromico che autorizzi la costituzione, l'acquisizione o mantenimento in portafoglio di partecipazioni in società pubbliche debba, tra l'altro, evidenziare analiticamente «...1..le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. ...»;

- l'art. 26, commi da 12-bis a 12-sexies, come introdotti dal decreto correttivo n. 100/2017, che recano disposizioni transitorie specifiche per alcune tipologie di



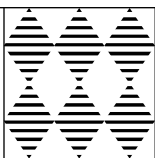
CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

società ovvero in deroga temporanea ad alcuni dei fattori di “criticità” di cui all'art. 20, comma 2, sopra richiamato, con particolare riferimento, per quanto qui di interesse, al comma 12-quinquies, che così dispone: «...*Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20...*»;

- l'art. 1, comma 2, in forza del quale le disposizioni del TUSP debbono esser applicate «...*avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica...*»;
- la precedente deliberazione del C.C. n. 116/2017, avente ad oggetto «*REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 24, D. LGS. 175/2016 E S.M.I.). RICOGNIZIONE DI QUELLE DA SOTTOPORRE A VERIFICA. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON STRETTAMENTE INERENTI (ART. 4, T.U.) O CHE NON SODDISFANO I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 5, COMMI 1 E 2 O CHE RICADONO IN UNA O PIÙ DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIASSETTO. APPROVAZIONE*», con cui l'Amministrazione comunale ha provveduto ad approvare il piano di revisione straordinario di cui all'art. 24 del Testo unico, procedendo preliminarmente ad un'analisi completa del portafoglio societario del Comune di Arezzo in cui le singole società partecipate sono state inquadrare in un'ottica di corporate governance, identificandole come vere e proprie «aree strategiche di attività» e facendo emergere le determinanti fondamentali delle relazioni instaurabili tra il Comune di Arezzo e le singole A.S.A. strutturanti il portafoglio;
- la comunicazione prot. n. 121953 del 9 ottobre 2017, con cui, secondo quanto stabilito dal medesimo art. 24, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, la suddetta deliberazione C.C. n. 116/2017 è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti;
- la comunicazione alla struttura centrale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 15 del TUSP, ai sensi del medesimo art. 24, comma 4, D.Lgs. 175/2016, dei dati relativi all'esito della ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Amministrazione, operazione ultimata in data 26 ottobre 2017 attraverso la sezione “Revisione straordinaria” dell'applicativo “Partecipazioni”, a tal fine predisposta nel “Portale Tesoro”, gestito dal Dipartimento del Tesoro;

PRESO ATTO che

- con Avviso del 23 novembre 2018, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica presso il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato apposite Linee guida, condivise con la Corte dei conti, fornendo alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

- il medesimo Avviso ha precisato inoltre che - con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017 - l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.

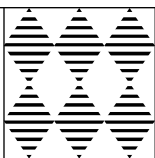
ESAMINATO il *Provvedimento di razionalizzazione periodica delle società partecipate dal Comune di Arezzo*, redatto secondo le Linee guida pubblicate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica presso il Dipartimento del Tesoro, condivise con la Corte dei conti, di cui all'Avviso del 23/11/2018, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1) e che – sulla base di una apposita ed idonea relazione tecnica ivi espletata, dalla quale emergono le necessarie analisi volte ad individuare sia il perimetro delle società facenti parte del portafoglio del Comune di Arezzo, ai fini della revisione periodica di cui all'art. 20, sia i diversi livelli di criticità che esse presentano, con riferimento alla data del 31/12/2017 – ricomprende:

- i) l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, dirette e indirette secondo le definizioni di cui all'art. 2 del d.lgs. 175/2016;
- ii) il piano di razionalizzazione periodica relativo all'anno 2018, con riferimento alla situazione del portafoglio partecipazioni alla data del 31/12/2017;

RITENUTO di dover accogliere la proposta di *azioni di razionalizzazione e riassetto del portafoglio*, costituite da specifiche strategie volte ad eliminare le criticità emarginate nel Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipate, approvando, a tal fine, il suddetto documento;

ESAMINATO

- l'art. 2, comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i., in forza del quale «...ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso...»;
- l'art. 97, comma 1, della Costituzione, che detta il canone fondamentale del “*buon andamento*”, il quale impone che le pubbliche amministrazioni, «...in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicur[i]no l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico...» e la conseguente disposizione attuativa, di cui all'art. 1 della L. 241/90 e s.m.i., la quale prevede che «...l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario...»;
- L'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) il quale conferisce al Consiglio Comunale la competenza esclusiva in materia di «...organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione...».

PRESO ATTO che la II Commissione Consiliare (Bilancio, finanze, tributi, partecipazioni, politiche comunitarie) ha proceduto, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, all'esame preliminare della presente proposta di deliberazione nella seduta del 17.12.2018 ;

VISTO il parere *favorevole* espresso dal Segretario generale in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il parere *favorevole* espresso dal Direttore del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere *favorevole* formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2017;

Dato atto del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Viste le votazioni, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:

Votazione sulla proposta

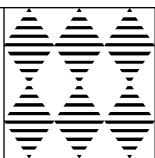
Consiglieri presenti	18	
Consiglieri votanti	18	
Voti favorevoli	18	
Voti contrari	0	
Astenuti	0	
Non Votanti	0	

Approvata all'unanimità

Votazione sull'immediata esecutività

Consiglieri presenti	18	
Consiglieri votanti	18	
Voti favorevoli	18	
Voti contrari	0	
Astenuti	0	
Non Votanti	0	

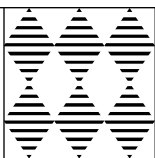
Approvata all'unanimità



Per tutte le motivazioni meglio emarginate e declinate in narrativa, con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di approvare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i. in ordine alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, il *Provvedimento di razionalizzazione periodica delle società partecipate dal Comune di Arezzo*, direttamente e indirettamente, redatto secondo le Linee guida pubblicate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica presso il Dipartimento del Tesoro, condivise con la Corte dei conti, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1) e che – sulla base di una apposita ed idonea relazione tecnica ivi espletata, dalla quale emergono le necessarie analisi volte ad individuare sia il perimetro delle società facenti parte del portafoglio del Comune di Arezzo, ai fini della revisione periodica di cui all'art. 20, sia i diversi livelli di criticità che esse presentano, con riferimento alla data del 31/12/2017 – ricomprende:
 - (a) l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, dirette e indirette secondo le definizioni di cui all'art. 2 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i.;
 - (b) il piano di razionalizzazione periodica relativo all'anno 2018, con riferimento alla situazione del portafoglio partecipazioni alla data del 31/12/2017, con individuate,
2. Di demandare alla Giunta Comunale – anche per il tramite del competente Assessorato – il coordinamento operativo e l'attività di vigilanza in ordine all'attuazione del *Provvedimento di razionalizzazione periodica*, fatte salve le competenze consiliari esclusive, riferendo, a tal scopo, in ordine agli esiti della sua attuazione entro un anno dalla data della presente deliberazione;
3. Di trasmettere il “*Provvedimento di razionalizzazione periodica*”, unitamente a copia alla presente deliberazione, alla competente Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti, a mente dell'art. 20, comma 3 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i.;
4. Di trasmettere, mediante le procedure informatizzate all'uopo previste, tutte le informazioni e gli atti richiesti, in ordine al “*Provvedimento di razionalizzazione periodica*”, alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica presso il Dipartimento del Tesoro, giusto art. 20, comma 3 del medesimo TUSP e del richiamato art. 17 del D.L. 90/2014 e s.m.i.;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società interessate dal “*Piano straordinario ricognizione e riorganizzazione delle società partecipate*”;
6. Di rendere fruibile la presente deliberazione, una volta pubblicata, unitamente all'Allegato 1, sul sito istituzionale dell'Ente, a mente dell'art. 22, comma 1, lettera d-bis, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

7. Di dichiarare la presente deliberazione *immediatamente eseguibile*, con separata ed unanime votazione, a mente dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, onde consentire il pieno rispetto del termine perentorio del 31 dicembre 2018, come richiamato in narrativa.

(RM)

Il Segretario Generale
DOTT. FRANCO CARIDI



Il Presidente
DOTT. ALESSIO MATTESINI